

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 15/12/2023
N. di Reg. 15/2023

Immediatamente eseguibile

Oggetto: RELAZIONE EX ART.30 DEL D.LGS 201/2022 SUBAMBITO TARIFFARIO EX PADOVA1.

L'anno **2023 (duemilaventitre)** il giorno **15 (quindici)** del mese di **dicembre** alle ore **11:15** presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 1050/2023 del 07/12/2023, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	8	P	Santa Giustina in Colle	12	P
Bassano del Grappa	72	P	Marostica	24	P	Saonara	18	P
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	27	A	Mestrino	20	P	Selvazzano Dentro	39	P
Campodarsego	26	P	Montegrotto Terme	19	A	Solagna	3	A
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	20	P	Nove	8	P	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	20	P	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	P	Torreglia	10	P
Cartigliano	6	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	26	P	Piombino Dese	16	P	Valbrenta	8	P
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	A
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	10	P	Roana	7	A	Vigonza	39	P
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	24	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	P	Rosà	25	A	Villafranca Padovana	18	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	P	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	29	P			
Galzignano Terme	7	P	Saccolongo	8	A			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	P			
Limena	14	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	P	San Pietro in Gu	7	P			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			46		67		35	
MILLESIMI			764		1.000		501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti".

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f..

Scrutatori: Luca Pierobon (Sindaco comune di Cittadella); Martina Rocchio (Sindaco comune di Curtarolo); Stefano Scattolin (Sindaco comune di Massanzago).

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.05- allegati 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

RICORDATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

RICHIAMATI:

- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore; (art. 9, comma 2, punto j);

PRESO ATTO che l'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", stabilisce che sia svolto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

RILEVATO che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, gli Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, ed il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

RICHIAMATI:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:

- deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- Deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. "CQ");
- la Deliberazione n. 389/2023/R/Rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- la Deliberazione 387/2023/R/rif per gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 385/2023/R/rif per lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 263/2023/E/rif per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che con deliberazione di Assemblea n. 4 del 17.06.2021 è stato tra l'altro approvato:

- ✓ salvaguardare l'affidamento in essere ad ETRA spa relativo ai 26 Comuni del ex Bacino Padova 1 in continuità con i provvedimenti a suo tempo assunti dal Consorzio Bacino di Padova Uno;
- ✓ di dare atto che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Consorzio Bacino di Padova Uno;
- ✓ di dare atto altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;

RICORDATO che i 26 comuni DATO ATTO che i 26 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Brenta che erano aderenti al preesistente "Consorzio Bacino di Padova 1" sono: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio

in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

PRESO ATTO che con le deliberazioni di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato approvato l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a ETRA S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2023 fino al 31.12.2037;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 per la Qualità del servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 29.04.2022 con cui sono stati validati i PEF 2022-2025 aggregati per subambiti o comunali dei 67 Comuni del Bacino in esecuzione della Deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 21 del 22.12.2022 relativa all'approvazione della Carta della Qualità dei servizi per singola gestione ai sensi della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 e della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif;

RITENUTO che la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 debba essere redatta ed approvata dall'Ente che affida il servizio e provvede alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista), per l'anno 2022 e quindi dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti per i soli comuni del subambito tariffario ex Padova 1 di cui il Consiglio di Bacino ha assunto la titolarità in forza del subentro al preesistente Consorzio Padova 1;

RICHIAMATA la richiesta di documentazione ed integrazione di quanto già agli atti del Consiglio di Bacino al gestore ETRA S.p.A. del 12 settembre 2023, prot. 878/2023, per la trasmissione di ulteriore documentazione per la redazione della Relazione di cui trattasi;

VISTA la Relazione ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 predisposta dal Direttore, allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si recepisce la documentazione trasmessa dal gestore e si effettua la ricognizione periodica, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 201/2022, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nel subambito tariffario ex Padova1.

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	46	46	0	0	24
			0	0	
MILLESIMI	764	764	0	0	383

DELIBERA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 per l'anno 2022 per il solo subambito di affidamento ex Padova1;
3. di incaricare il Direttore a provvede agli adempimenti conseguenti ivi compresi gli obblighi di pubblicazione espressamente previsti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
con firma digitale

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 12/12/2023

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
DOTT. SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	46	46	0	0	24
			0	0	
MILLESIMI	764	764	0	0	383



SUBAMBITO ALTA PADOVANA - EX BACINO PADOVA 1

Comuni di Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero

**Relazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022
relativa all'anno 2022**

CONTESTO DI RIFERIMENTO

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il D.lgs. 201/2022 (pubblicato sulla G.U. del 30.12.2022, n. 304) avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi dell'Art. 30 del predetto decreto legislativo è previsto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

1. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

INQUADRAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con

particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Ai fine della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, la presente Relazione definisce il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che ha regolato il rapporto fra gestore ed ex Consorzio Bacino di Padova 1 e al passaggio di titolarità al Consiglio Brenta per I Rifiuti con delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 4 del 17/06/2021 "Salvaguardia dell'affidamento del servizio in essere in esito all'avvenuto subentro al Consorzio Bacino PD1" che ha stabilito:

1. di salvaguardare l'affidamento in essere ad ETRA spa relativo ai 26 Comuni del ex Consorzio Bacino Padova 1 in continuità con i provvedimenti a suo tempo assunti dal Consorzio Bacino di Padova Uno;

2. di dare atto che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Consorzio Bacino di Padova Uno;

3. di dare atto altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;

I 26 Comuni appartenenti all'attuale Ambito Territoriale Ottimale Brenta erano aderenti al preesistente "Consorzio Bacino di Padova 1" e precisamente: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Si richiama l'art. 5 "Disposizioni transitorie" della legge regionale Veneto 31.12.2012, n. 52, il quale, ai commi 5 e seguenti, dispone:

- comma 5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fine del conseguimento del pareggio di bilancio.

Con Delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 14 del 22/12/2020 è stato avviato il processo di liquidazione del Consorzio Bacino di Padova 1 ai sensi dell'art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore.

Rilevato che in esito della Delibera di Assemblea Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 14 del 22/12/2020, il Consiglio di Bacino Brenta dal 01/01/2021 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, tra cui si annoverano gli affidamenti sopracitati.

Il Consiglio Brenta per I Rifiuti ha ritenuto coerente salvaguardare questi affidamenti nelle more dei nuovi provvedimenti che il Consiglio stesso avrebbe adottato su scala d'ambito dopo avere individuato la forma di affidamento e provveduto alla individuazione del soggetto Gestore affidatario,

Tale regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Bacino Padova 1;

Il regime di salvaguardia è decaduto, con il completamento delle procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito.

Il Consiglio Brenta per I Rifiuti ha approvato con delibera di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 l'"Affidamento di bacino del "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 del dlgs.152/2006) con approvazione della Relazione ex art.34 c.20 Decreto Legge n.172/2012 ed approvazione dello schema di contratto di servizio" ad ETRA spa dal 01.01.2023 per tutti I 67 comuni, inclusi I 26 comuni dell'ex Consorzio di Bacino Padova1.

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio pubblico locale è consistito nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani con servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, inclusa la gestione dei centri di raccolta, lo spazzamento stradale e il trattamento o smaltimento finale

Nella tabella 1 seguente si riportano i dati di produzione rifiuti e i risultati di raccolta differenziata e produzione di rifiuto secco residuo relative all'anno 2022, confrontati anche con i valori raggiunti dal Consiglio di Bacino Brenta che mostrano un'elevata percentuale di raccolta differenziata e una ridotta produzione di rifiuto residuo a smaltimento come auspicato dalla Programmazione d'Ambito e dalla Pianificazione della Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli aspetti economici I Comuni del ex Consorzio Padova 1 coincidono con il Subambito tariffario ex Bacino Padova 1 di cui al Piano Economico Finanziario MTR Arera PEF 2022-2025 approvato con delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n.11 del 29/04/2022.

Tabella 1 - Produzione di Rifiuti Urbani nel subambito ex Padova 1 del Consiglio Brenta - Anno 2022

Comune	Abitanti	RD	RESIDUO	RIFIUTO TOTALE	% RD	UTENZE COMP. DOM.	RD	RUR RESIDUO	RIFIUTO TOTALE
	n.	Kg	Kg	Kg	%	n.	Kg/ab	Kg/ab	Kg/ab
1 Borgoricco	9.007	2.461.571	833.398	3.294.969	76,7	1.139	273	93	366
2 Campo San Martino	5.604	1.608.769	562.941	2.171.710	76,4	879	287	100	388
3 Campodarsego	15.144	4.430.757	1.322.640	5.753.397	78,0	1.054	293	87	380
4 Camposampiero	11.919	3.899.583	1.639.159	5.538.742	72,3	1.506	327	138	465
5 Carmignano di Brenta	7.402	1.862.257	649.920	2.512.177	76,1	804	252	88	339
6 Cittadella	20.092	7.343.196	2.464.669	9.807.865	76,2	1.367	365	123	488
7 Curtarolo	7.166	2.016.740	556.084	2.572.824	80,1	877	281	78	359
8 Fontaniva	8.078	2.072.852	815.949	2.888.801	74,1	1.065	257	101	358
9 Galliera Veneta	7.095	2.317.648	706.541	3.024.189	77,7	589	327	100	426
10 Gazzo	4.305	1.074.218	299.530	1.373.748	79,7	428	250	70	319
11 Grantorto	4.529	1.263.072	318.930	1.582.002	81,5	578	279	70	349
12 Loreggia	7.673	2.099.730	560.336	2.660.066	80,7	1.003	274	73	347
13 Massanzago	6.045	1.457.149	502.147	1.959.296	76,6	751	241	83	324
14 Piazzola sul Brenta	11.017	2.949.235	1.026.964	3.976.199	76,3	1.480	268	93	361
15 Piombino Dese	9.379	2.690.555	756.824	3.447.379	80,3	1.641	287	81	368
16 San Giorgio delle Pertiche	10.117	2.539.387	918.411	3.457.798	75,4	1.141	251	91	342
17 San Giorgio in Bosco	6.382	1.415.240	511.700	1.926.940	76,6	1.055	222	80	302
18 San Martino di Lupari	13.257	4.058.357	1.005.066	5.063.423	81,1	974	306	76	382
19 San Pietro in Gu	4.208	1.241.600	536.140	1.777.740	72,2	624	295	127	422
20 Santa Giustina in Colle	7.134	1.551.227	466.704	2.017.931	80,3	1.385	217	65	283
21 Tombolo	8.195	2.281.468	572.260	2.853.728	80,7	415	278	70	348
22 Trebaseleghe	13.023	3.529.578	1.038.041	4.567.619	79,2	1.684	271	80	351
23 Vigodarzere	13.216	3.605.341	851.142	4.456.483	81,8	839	273	64	337
24 Vigonza	23.062	7.566.323	2.249.611	9.815.934	77,9	1.376	328	98	426
25 Villa del Conte	5.590	1.163.729	431.027	1.594.756	76,6	992	208	77	285
26 Villanova di Camposampiero	6.208	1.405.887	434.299	1.840.186	78,2	595	226	70	296
Totale									
sub ambito ex Padova 1	244.847	69.905.469	22.030.433	91.935.902		26.241	286	90	375
CONSIGLIO BRENTA	588.959	180.605.036	55.881.002	236.486.038	77,6	48.437	307	95	402

CONTRATTO DI SERVIZIO

Come anticipato nella parte di contestualizzazione il Consorzio di Bacino Padova 1 ha svolto per il territorio di competenza, in via transitoria le funzioni individuate dalla Legge regionale n. 52/2012 sopracitata fino al 31/12/2020 e tutti i comuni partecipanti hanno affidato unitariamente la gestione del Servizio integrato dei rifiuti in house a ETRA spa.

Si richiamano di seguito i seguenti provvedimenti del Consorzio di Bacino Padova 1 attinenti il Contratto di Servizio:

- Delibera Assemblea del Consorzio n° 7 del 04 dicembre 2007 con l'attribuzione all'Ente di Bacino delle funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani e approvazione del regolamento di gestione; nonché l'individuazione in Etra S.p.A. del gestore del ciclo integrato dei rifiuti, approvazione dello schema di contratto di servizio e delega al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe;

- Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, della durata di 15 anni a decorrere dall'1 gennaio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori;

- Delibera Assemblea del Consorzio Padova 1 n° 4 del 29 giugno 2007 e successiva convenzione sottoscritta con Etra S.p.A. in data 23 dicembre 2008 di riconoscimento dei seguenti impianti d'ambito: Centro biotratamenti di Camposampiero, Impianto di compostaggio di Vigonza, Impianti di selezione di Campodarsego e S. Giorgio delle Pertiche;

- Affidamento ad Etra S.p.A. della gestione della discarica pubblica per rifiuti solidi urbani, situata in località S. Andrea di Campodarsego, giusto contratto in data 20 marzo 2009 ed atto integrativo in data 14 giugno 2010. Le opere sono state completate e collaudate con Verbale della Regione Veneto datato 14 ottobre 2019 e i collaudatori Ing. Sandro Boatto e Dr.ssa Maria Antonietta Greco hanno emesso la Relazione Acclarante in data 08 novembre 2019;

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 23 settembre 2011 di presa d'atto della delibera del Comune di Campodarsego che "trasferisce le competenze della discarica e il contributo per la messa in sicurezza al Consorzio Bacino di Padova Uno";

Il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, della durata di 15 anni a decorrere dall'1 gennaio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il modello in house providing, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della giurisprudenza ormai consolidata, richiede che sulla società alla quale viene affidato il servizio, gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, e che detta società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti. Fin dalla prima definizione di

affidamento in house data, a livello giurisprudenziale, dalla sentenza C.G.C.E. 18.11.1998, causa C-107/98 – Teckal, si è stabilito che l'affidamento diretto dei servizi senza necessità di previo esperimento di gara può ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:

- l'ente affidante esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolge la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente affidante.

Il requisito del "controllo analogo", delle cui modalità d'esercizio si tratta, secondo la giurisprudenza comunitaria e quella interna attribuisce al rapporto tra enti conferenti e società affidataria il carattere della strumentalità proprio della delegazione interorganica. Gli enti affidanti svolgono sulla società affidataria un controllo, per l'appunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da consentire loro di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società e da evitare che quest'ultima acquisisca una "vocazione commerciale", esclusiva di ogni forma di controllo da parte degli enti affidanti (esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, di definizione di politiche e delle strategie aziendali, controllo sul bilancio, sulla qualità dell'amministrazione).

Ciò detto occorre inoltre rilevare che il controllo analogo sulla società ETRA S.p.A. in relazione all'affidamento dei Servizi pubblici locali, è incardinato sull'art. 4 dello Statuto societario e da ulteriori e diverse forme organizzative degli enti locali soci che sono:

- 1) attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);
- 2) attraverso il Consiglio di Sorveglianza.

La Conferenza di Servizi costituisce una forma di cooperazione, di carattere permanente, costituita da tutti gli enti locali Soci di ETRA S.p.A.

La Conferenza di servizi svolge il controllo sulle scelte strategiche della Società, sulla gestione della stessa, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi di governo, sui bilanci, nonché sulla documentazione che ritenga necessario verificare. Esercita pertanto, su ogni e qualsiasi servizio eseguito da ETRA (ad esempio il servizio rifiuti) una funzione di controllo ulteriore e rafforzativo.

La funzione di vigilanza della Conferenza di servizi è strategica, al punto da essere stata fortemente voluta dagli stessi enti locali riuniti nell'assemblea dell' A.T.O. in data 30.10.2007: in tale adunanza, infatti, l'Assemblea dell'A.T.O. ha approvato la versione dello Statuto, attualmente vigente, attributiva di un ruolo primario (propulsivo, di controllo e inibitivo dell'attività del Gestore ETRA) a tale forma di cooperazione, a garanzia dell'effettivo controllo degli enti locali affidanti anche sui servizi "diversi" dall'idrico integrato (in primis, sul servizio rifiuti).

Alla Conferenza di Servizi ETRA S.p.A. deve obbligatoriamente trasmettere:

- il bilancio;
- il piano industriale;
- gli altri documenti programmatici.

Tali documenti non possono essere approvati se non dopo l'esame e l'approvazione preventiva della forma di cooperazione. Inoltre, la Conferenza di servizi può verificare ...(omissis) "lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, chiedendo anche i documenti e le informazioni ritenuti necessari, nonché l'audizione del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza" (art. 4, 6° comma, dello Statuto).

Ai fini del controllo consta rilevare che la Conferenza di servizi ha un ruolo predominante nella nomina degli organi di governo della Società. Infatti, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (organo "interno" d'esercizio del controllo analogo) da parte dell'Assemblea, è subordinata alla previa designazione da parte della citata forma di collaborazione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto si evidenzia infine che ETRA spa ha ottemperato agli obblighi di pubblicità della propria soggezione alla Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2497 bis C.c. e dell'art. 8, 4° comma dello Statuto societario: "... (omissis) in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497 bis del Codice civile". ETRA infatti ha comunicato nell'apposita sezione del Registro delle imprese la propria soggezione all'attività di coordinamento e direzione della Conferenza di Servizi, inserendo anche negli atti e nella corrispondenza la dicitura: "società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)".

Nella scelta del sistema dualistico, si sono conciliati istituti del diritto societario con quelli del diritto amministrativo, al fine di consolidare il controllo analogo anche sul governo di ETRA: infatti il dualismo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, con la presenza dei rappresentanti degli enti locali all'interno di quest'ultimo, consente una vigilanza continua da parte degli enti stessi, nonché la possibilità d'intervento diretto sulla gestione della Società.

I "soggetti" del controllo (Conferenza di Servizi e Consiglio di sorveglianza) sono stati introdotti al fine di rafforzare il controllo su ETRA che è una multiutility con capitale pubblico.

QUALIFICAZIONE del SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario della gestione per l'anno 2022 era ETRA spa - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

Su tale società in vista dell'affidamento in house providing su scala d'ambito nell'autunno 2022 è stata commissionata alla società Agenia una valutazione della società per verificare, in via preliminare all'affidamento del servizio, i profili di redditività, produttività, solidità e liquidità dell'azienda per una valutazione complessiva della Società che sarà titolare dell'affidamento. La valutazione si è basata sui dati storici, comprensivi pertanto non solo della Business Unit Ambiente ma di tutta l'azienda nel suo complesso.

ETRA si occupa infatti, oltre che dei servizi ambientali, anche del Servizio Idrico Integrato per i 68 Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Brenta e di altri servizi alle imprese. Appare necessario, pertanto, valutare, ai fini della concessione di un affidamento pluriennale, sia i profili di economicità ed equilibrio finanziario e patrimoniale del ramo d'azienda oggetto dell'affidamento, sia quello più complessivo della S.p.A. che risulterà affidataria.

Si riportano di seguito i settori di attività di ETRA e le relative quote di fatturato:

FATTURATO per BU (€/1.000)	2019	2020	2021	2022 BDG
SII Idrico	76.461	76.319	80.607	80.422
AMB Ambiente	72.247	73.865	78.721	79.377
AS Altri Servizi	2.311	4.157	2.213	2.239

FATTURATO % per BU	2019	2020	2021	2022 BDG
SII Idrico	51%	49%	50%	50%
AMB Ambiente	48%	48%	49%	49%
AS Altri Servizi	2%	3%	1%	1%

1.1. Indici di bilancio

Indici di redditività

L'analisi di redditività è stata svolta calcolando gli indici ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investments), ROS (Return on Sales), l'EBITDA MARGIN.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di redditività	2017	2018	2019	2020	2021
<i>ROE</i>		0,9%	2,4%	4,9%	3,7%
<i>ROI</i>		0,8%	1,6%	2,4%	2,3%
<i>ROS</i>	3,7%	1,9%	4,3%	6,7%	6,9%
<i>EBITDA MARGIN</i>	19,1%	18,3%	19,2%	21,1%	20,5%

Gli indici di redditività si presentano tutti positivi. In particolare l'EBITDA MARGIN fa rilevare una costanza delle prestazioni a livello elevato e si mostra in crescita nel periodo di analisi; la crescita è ancor più sostenuta se si analizza l'andamento del ROS, il quale tiene in considerazione anche gli ammortamenti e gli accantonamenti sviluppati nei dati economici. Infatti, a fronte di una crescita dei ricavi nel periodo di analisi (CAGR +1,3%) si assiste a una riduzione di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (CAGR - 1,9%) che lasciano quindi spazio per la realizzazione di nuovi investimenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'indice di ritorno sull'investimento ROI, la misura ottimale dipende anche dal livello corrente dei tassi di interesse; l'indice non risulta particolarmente elevato ma appare allineato con il costo del capitale di debito dell'azienda, e nell'ultimo biennio superiore al *Return On Debt*, dimostrando la possibilità per la Società di potersi proficuamente finanziare per i nuovi investimenti anche attraverso l'utilizzo di capitale di terzi.

Il ROE non si attesta su valori particolarmente elevati ma si ritiene comunque regolare per un'azienda di servizio pubblico a proprietà interamente pubblica.

Indici di produttività

L'analisi di produttività è stata svolta calcolando gli indici relativi ai RICAVI PRO-CAPITE, il VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE, nonché il COSTO DEL LAVORO PER ADDETTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di produttività	2018	2019	2020	2021
Ricavi pro-capite	178,4	163,4	168,9	167,6
Valore aggiunto pro-capite	80,5	79,3	83,9	83,2
Costo del lavoro per addetto	47,8	47,9	48,3	48,9

L'analisi degli indici di produttività non mostra particolari segni di criticità ed è caratterizzato da una sostanziale costanza di risultati.

Anche l'incremento del costo del lavoro pro-capite appare decisamente contenuto (CAGR + 0,8%).

Indici di liquidità e di circolante

L'analisi di liquidità e di circolante è stata svolta calcolando gli indici di LIQUIDITA' IMMEDIATA, i GIORNI MEDI DI INCASSO e i GIORNI MEDI DI PAGAMENTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di circolante	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Liquidità immediata</i>	1,1	1,3	1,3	0,9	0,8
<i>Giorni medi di incasso</i>	175	165	179	188	224
<i>Giorni medi di pagamento</i>	140	114	99	197	164

L'indice di LIQUIDITA' IMMEDIATA risulta in diminuzione nel quinquennio per l'aumento delle passività correnti. Ciononostante si sottolinea, come evidenziato nel bilancio di esercizio della Società, che è stato finalizzato a febbraio 2022 un finanziamento a lungo termine che ha notevolmente incrementato l'indice di liquidità ad un livello ampiamente superiore all'unità consentendo di ottenere una PFN quasi integralmente costituita da debito a medio-lungo termine e prevalentemente a tasso fisso.

Gli indici dei GIORNI MEDI DI INCASSO e DI PAGAMENTO rappresentano i giorni medi in cui si svolge il ciclo operativo aziendale, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita dei prodotti finiti. Tali valori vanno confrontati con i risultati medi del settore di riferimento, nonché con le dilazioni mediamente applicate con clienti e fornitori. Nell'ultimo periodo di analisi è abbastanza evidente l'allungamento delle dilazioni medie nei confronti dei clienti, con pagamenti medi che salgono fino a 224 giorni, tuttavia il ciclo operativo considerato nel suo insieme si mantiene intorno ai 60 giorni determinando un ammontare di capitale circolante appropriato rispetto ai ricavi aziendali.

La situazione descritta dagli indici di liquidità e di circolante non evidenzia particolari elementi di criticità, soprattutto alla luce del nuovo finanziamento stipulato.

Indici di solidità

L'analisi di solidità è stata svolta calcolando l'indice PN / ATTIVO e l'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di solidità	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PN / Attivo</i>	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
<i>Indice copertura immobilizzazioni</i>	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0

Gli indici di solidità esprimono la misura della capacità potenziale dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di lungo termine, ponderando il peso dell'indebitamento verso terzi rispetto al capitale proprio. L'indice PN / ATTIVO, che rappresenta il livello di capitalizzazione aziendale o margine di struttura primario, è superiore al livello base di 0,25, risultando pertanto pienamente soddisfacente, così come

l'indice di COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI, il quale evidenzia un parco cespiti completamente coperto dal capitale proprio.

La particolare capitalizzazione aziendale deriva anche dall'operazione di incorporazione delle società patrimoniali del gruppo avvenuta nel corso del 2016.

Indici di sostenibilità del debito

L'analisi di sostenibilità del debito è stata svolta calcolando gli indici di LEVERAGE, PFN / RICAVI e PFN / EBITDA.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di sostenibilità del debito	2017	2018	2019	2020	2021
Leverage	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
PFN / ricavi		33%	33%	32%	47%
PFN / EBITDA		1,8	1,7	1,5	2,3

Il LEVERAGE, calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto, mostra valori ampiamente entro la norma permettendo di garantire la regolare restituzione dell'indebitamento finanziario nelle tempistiche concordate.

Gli indicatori che rapportano la PFN media ai RICAVI e all'EBITDA, dopo un periodo relativamente lungo di risultati costanti e da considerarsi soddisfacenti, nel corso del 2021 crescono per effetto dell'incremento della PFN non controbilanciato da un pari incremento dell'EBITDA. Infatti, a fronte di un EBITDA sostanzialmente costante (CAGR +3%), la PFN del 2021 raddoppia rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni legate alla crescita della PFN sono in parte di natura strutturale e in parte legate all'attuale congiuntura pandemica: una parte di incremento (c.ca 20 Mln) è stata determinata dall'ammontare di investimenti effettuati da ETRA nel corso dell'anno, mentre un'altra parte di incremento (c.ca 15 Mln) è stata causata dal complesso iter di definizione delle misure di tutela a fronte dell'emergenza Covid-19 che ha determinato la riduzione degli incassi delle utenze del servizio ambientale per il rinvio, rispetto alle regolari tempistiche, della fatturazione massiva agli utenti.

ANDAMENTO ECONOMICO

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/rif) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente è il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti", costituito e operativo. Il Consiglio di bacino con la presente Relazione intende assumere definitivamente le funzioni di "Ente territorialmente competente" (ETC) prevista dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, approvando le scelte sui parametri e i coefficienti previsti per la determinazione del PEF 2022-2025 dal MTR-2.

Gli uffici del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore ETRA spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai singoli Comuni.

La verifica è stata condotta in modo congiunto anche per gli altri ambiti e Comuni serviti dal gestore. Si è verificato che i *driver* scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio di ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari ambiti/Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR-2.**

In considerazione di quanto previsto dagli articoli 8.4 e 8.6 del MTR-2, i costi dichiarati dal gestore in CTS relativi all'attività di trattamento dei rifiuti urbani presso impianti di incenerimento con recupero energetico (impianto Hestambiente di Padova e impianto AVA di Schio) sono stati spostati alla voce CTR.

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) per ognuno dei quattro anni e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite di crescita risultanti dal *Tool* di calcolo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 della Determina n. 2/DRIF/2021) sono riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025
Limite alla crescita delle entrate tariffarie	1,84%	1,60%	1,60%	1,60%
Crescita effettiva PEF	0,03%	-0,08%	1,91%	5,20%
ΣTa	26.454.681	26.434.519	26.939.209	27.620.350
ΣT_{max}	26.454.681	26.434.519	26.857.471	27.287.191
Delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	-	-	81.738	333.159

Il PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario "ex Padova 1", calcolato in base alle regole del MTR-2 e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita per gli anni 2022 e 2023, mentre supera il limite per gli anni successivi.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie il MTR-2 prevede di prendere in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche e operative al perimetro gestionale. La determinazione dei singoli coefficienti è illustrata nei seguenti paragrafi.

Si evidenzia che il gestore ETRA ha inserito nel PEF, soprattutto nelle ultime annualità, gli investimenti previsti dal Piano stralcio approvato dal Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" e sui quali sono state presentate le domande di finanziamento previste dal PNRR. Al momento tali investimenti sono stati inseriti al lordo di eventuali contributi pubblici, ma in sede di aggiornamento biennale e di eventuale revisione infra periodo, quando si saprà se le domande di finanziamento sono state accolte e l'ammontare dei finanziamenti concessi, si potranno rettificare i costi di capitale attualmente previsti imputando i valori al netto dei contributi.

Per far fronte a tali compiti, il gestore si è progressivamente dotato di schemi organizzativi e industriali moderni, disponendo di propri impianti per la preparazione al riutilizzo/trattamento e avvio al riciclo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

Nel corso del 2022 sono stati avviati a recupero la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti, privilegiando il recupero di materia rispetto a quello energetico e allo smaltimento in discarica, negli impianti finali che la Regione Veneto ha indicato nella pianificazione dei flussi

In relazione alla qualità del servizio Arera con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto TQRIF). Il TQRIF prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per gli schemi regolatori individuati in relazione all'effettivo livello qualitativo di partenza garantito agli utenti.

Il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che deve essere rispettato dai gestori: ETRA S.p.A., SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa e dai Comuni di Marostica, Colceresa, Pianezze, Noventa Padovana e Saccolongo nonché i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo individuato con riferimento agli schemi definito all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n.15/22.

In particolare ha previsto lo schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa.

Tali disposizioni hanno avuto ricadute organizzative importanti sul servizio reso dal gestore ETRA spa chiamato ad individuare le specifiche e conseguenti esigenze di spesa corrente e di investimento, che hanno trovato espressione nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale e definizione dei Pef 2022-2025 sotto forma di "oneri aggiuntivi che il gestore si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità" introdotti dall'Autorità.

In ossequio a quanto stabilito all'art 5 del TQRIF, con la Delibera di Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n. 21 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la CARTA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, per singola gestione entrata in vigore in data 01.01.2023.

La rendicontazione in ordine ai livelli di qualità tecnica e contrattuale stabiliti nelle Carta qualità del Servizio saranno oggetto di specifica rendicontazione nella relazione del 2024 relativa all'anno 2023 che comprenderà anche quanto stabilito all'art 58 co.1 e 2 del TQRIF che si riporta:

58.1 "Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per

tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.

58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I."

Ai fini della regolamentazione del servizio è necessario considerare anche quanto è stato svolto di concerto con i Comuni ed il gestore ETRA spa, per addivenire ad un Regolamento di gestione dei rifiuti urbani. Esso comprende gli obblighi e i doveri degli utenti, nonché le competenze e i doveri del Consiglio di Bacino, dei Comune e del Gestore.

A tal proposito si dà atto che con la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n.5 del 17/06/2021 è stato approvato il regolamento contenente, tra l'altro, la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche e la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il subambito tariffario ex Padova 1 (che comprende i comuni di: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero).

Infine con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 13 del 29/04/22 è stato approvato il REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI" UNITARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CORRISPETTIVO per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Brenta Rifiuti, inclusi i comuni dell'ex bacino Padova 1.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali si sono instaurati con la sottoscrizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008 e successivo aggiornamento del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori.

Si riassumono I principali obblighi in capo al Gestore affidatario:

- gestire il servizio di asporto rifiuti e tariffazione nel suo complesso compresa la riscossione coattiva e volontaria sia sotto il profilo amministrativo-contabile che tecnico-operativo secondo quanto riportato negli Allegati A e B;
- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio;
- espletare tutte le procedure per l'erogazione dei servizi, così come stabilito dalla normativa;
- stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera;
- ricevere e recepire le segnalazioni del Consorzio, dei Comuni e degli utenti nel rispetto del contratto di servizio e della carta dei servizi vigente;
- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazioni di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- redigere e trasmettere al Consorzio ed ai Comuni, per l'approvazione, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria secondo le modalità contenute nel regolamento di igiene ambientale vigente;
- tenere aggiornate le banche dati fornite dal Consorzio/Comuni;
- collaborare con il Consorzio ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare ad investimenti produttivi;
- garantire la massima partecipazione ed informazione all'utenza. La società si impegna a nominare un referente per la comunicazione, il quale collaborerà con le figure tecniche del Consorzio per la predisposizione di piani integrati di comunicazione che dovranno essere condivisi;
- assicurare verso gli utenti e le loro associazioni l'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente;
- impegnarsi a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio integrato dei rifiuti, nonché sul rispetto della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici;
- fornire alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati elettronica delle utenze del servizio e il materiale, elettronico o cartaceo.

VINCOLI

Il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto ai metodi preesistenti.

Detta metodologia è stata poi integrata con la delibera ARERA n.363 del 3.8.2021 - Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Per l'anno 2023 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino svolge un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente l'attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2022-2025 è l'orizzonte in cui si attuano le politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

Si segnala in tal senso che, avendo già approvato nel 2022 tutti PEF su scala d'ambito per il quadriennio regolatorio, per il 2023 la verifica di coerenza tra le previsioni e il deliberato è schedulata con l'aggiornamento di infraperiodo previsto nell'anno 2024 per il biennio 2022-2023.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"* e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 n.443/2019 ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi riassunti nei seguenti provvedimenti:

- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Delibera ARERA 27 dicembre 2022 n.732 Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il

procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari

CONSIDERAZIONI FINALI

Partendo dal presupposto che la ricognizione effettuata è stata svolta sull'ultimo anno di un contratto he e un assetto gestionale storicizzato e su un perimetro già confluito al 1 gennaio 2023 con separato e diverso procedimento di affidamento al medesimo soggetto affidatario si possono assumere le seguenti conclusioni:

Il soggetto affidatario ha caratteristiche di solidità e strutturata capacità operativa;

- ✓ le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio sono in linea con la regolazione ARERA come comprovato dalla recente approvazione;
- ✓ la gestione del servizio resa è sostanzialmente coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa come si evince dalla tabella sintetica sui PEF;
- ✓ le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale sono state puntualmente analizzate in relazione all'istruttoria preordinata al nuovo affidamento.

Poichè tale nuovo affidamento è ad oggi operante si dà atto della cessazione al 31/12/2022 della tipologia contrattuale oggetto della presente istruttoria.

.In ragione di ciò non seguiranno ulteriori relazioni periodiche per gli anni a venire.

Il Direttore ff

Dott. ssa Giuseppina Cristofani

Cittadella, 7 dicembre 2023